



Il Ministro della Difesa

- VISTO l'articolo 2211-*bis* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, di seguito denominato «codice dell'ordinamento militare», il quale, nel determinare la disciplina transitoria sulle consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, prevede, al comma 7, che in relazione alla progressiva riduzione delle consistenze del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, sino al completo esaurimento del medesimo ruolo e comunque non oltre l'anno 2050, le dotazioni organiche dei ruoli normale e speciale a esaurimento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, ferme restando le consistenze organiche di cui all'articolo 800, comma 1, sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa e che il decreto è adottato in ragione dell'andamento delle consistenze del personale transitato dal ruolo speciale a esaurimento nel ruolo normale e del personale in servizio nel medesimo ruolo speciale a esaurimento;
- VISTO il decreto del Ministro della difesa 20 luglio 2021, registrato alla Corte dei conti in data 03/08/2021, fog. n. 2380, recante la determinazione, per l'anno 2022, delle dotazioni organiche dei ruoli normale e speciale a esaurimento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, in misura pari, complessivamente, a 3.391 unità, di cui 2.493 del ruolo normale e 898 del ruolo speciale a esaurimento, suddivise per grado;
- RAVVISATA l'esigenza di determinare, per l'anno 2023, le dotazioni organiche degli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normale e speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri, suddivise per grado;
- VISTI i decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 95, 5 ottobre 2018, n. 126, e 27 dicembre 2019, n. 172, nelle parti relative alla revisione dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;
- VISTO l'articolo 800, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, il quale stabilisce che la consistenza organica degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri è pari a 4.207 unità;
- VISTO l'articolo 821, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, il quale stabilisce che gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri sono iscritti nei ruoli normale, forestale e tecnico;
- VISTO l'articolo 2210-*bis*, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare, il quale stabilisce che gli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri vi permangono a esaurimento e che il grado vertice per tale ruolo è quello di colonnello;
- VISTO l'articolo 2214-*quinqies*, comma 5, del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che, sino all'anno 2023 compreso, l'Amministrazione della difesa ha facoltà di bandire concorsi per titoli per il transito nel ruolo normale degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento, ad eccezione di quelli transitati nel

ruolo speciale da altro ruolo degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, in possesso, alla data del 30 ottobre dell'anno in cui è bandito il concorso, dei requisiti ivi stabiliti;

- VISTO il quadro I (specchio B - anno 2022) della tabella 4, di cui all'articolo 2211-*bis*, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, nella parte in cui stabilisce le dotazioni organiche degli ufficiali in servizio permanente del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2026, in misura pari complessivamente a 3.391 unità;
- VISTO il quadro IV della tabella 4, di cui all'articolo 2243-*quinquies*, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, che, nel determinare il regime transitorio delle progressioni di carriera degli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri, indica le consistenze organiche riferite a ciascun grado, complessivamente pari a 1.506 unità, all'esaurirsi delle quali il medesimo ruolo è da considerare soppresso;
- CONSIDERATO che, rispetto all'organico vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, pari a 1.881 unità, le dotazioni organiche del ruolo normale risultano incrementate di 1.510 unità, così da ricomprendere le dotazioni organiche del ruolo speciale da sopprimere previste prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, pari a 1.506 unità;
- RITENUTO di assumere le dotazioni organiche del ruolo normale come previste, complessivamente e per grado, dal richiamato quadro I (specchio B - anno 2022) della tabella 4, quale limite per la determinazione delle dotazioni organiche dei ruoli normale e speciale a esaurimento, complessive e per grado, al fine di assicurare il rispetto della consistenza organica degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 1, del codice dell'ordinamento militare;
- CONSIDERATO che la consistenza organica di ciascun grado del ruolo speciale a esaurimento indicata dal quadro IV della tabella 4 corrisponde alla dotazione organica del medesimo grado del ruolo speciale vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95;
- RITENUTO di assumere la consistenza organica di ciascun grado del ruolo speciale a esaurimento indicata dal quadro IV della tabella 4, quale limite massimo consentito per la determinazione della dotazione organica del medesimo grado del ruolo speciale a esaurimento;
- VISTO il decreto dirigenziale 1 marzo 2022 (prot. n. M_D AB05933 REG2022 0105715 01-03-2022), pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 7 del 10 marzo 2022, con il quale è stata disposta l'iscrizione nel ruolo normale, con decorrenza giuridica dal 15 ottobre 2022, di sette ufficiali appartenenti al ruolo speciale a esaurimento, di cui uno con il grado di tenente colonnello, due con il grado di capitano e quattro con il grado di tenente, vincitori del concorso per titoli per il transito in tale ruolo, bandito, ai sensi dell'articolo 2214-*quinquies*, commi 5 e 6, del codice dell'ordinamento militare, con decreto dirigenziale 16 giugno 2021 (prot. n. M_D GMIL REG2021 0284283 16-06-2021), pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 18 del 30 giugno 2021;

CONSIDERATO l'andamento delle consistenze degli ufficiali in servizio permanente del ruolo normale e del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri;

DECRETA

Art. 1

Dotazione organica complessiva dei ruoli normale e speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri

1. Per l'anno 2023, la dotazione organica complessiva dei ruoli normale e speciale a esaurimento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri è stabilita in 3.391 unità.

Art. 2

Dotazione organica del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri

1. Per l'anno 2023, la dotazione organica complessiva del ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri è stabilita in 2.526 unità.

2. La dotazione organica di cui al comma 1 è suddivisa per grado secondo la tabella 1 allegata al presente decreto.

Art. 3

Dotazione organica del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri

1. Per l'anno 2023, la dotazione organica complessiva del ruolo speciale a esaurimento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri è stabilita in 865 unità.

2. La dotazione organica di cui al comma 1 è suddivisa per grado secondo la tabella 2 allegata al presente decreto.

Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Roma, li - 3 GIU 2022

IL MINISTRO



Il Ministro della Difesa

M_D ABBE6E3 REG2022 0048532 06-07-2022



TABELLA 1

ARMA DEI CARABINIERI

RUOLO NORMALE

ANNO 2023

GRADO	DOTAZIONI ORGANICHE
GENERALE DI CORPO D'ARMATA	11
GENERALE DI DIVISIONE	24
GENERALE DI BRIGATA	72
COLONNELLO	375
TENENTE COLONNELLO	720
MAGGIORE	217
CAPITANO	527
TENENTE	378
SOTTOTENENTE	202
TOTALE	2.526

TABELLA 2

ARMA DEI CARABINIERI
RUOLO SPECIALE A ESAURIMENTO
ANNO 2023

GRADO	DOTAZIONI ORGANICHE
COLONNELLO	35
TENENTE COLONNELLO	411
MAGGIORE	220
CAPITANO	173
TENENTE	26
SOTTOTENENTE	-
TOTALE	865